

SINTESI

Causa Federici Mario – Terza sezione – sentenza 15 giugno 2006 (ricorsi n. 67917/01 e n. 68859/01)

(constatazione di violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, nonché dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, della CEDU relativo alla protezione della proprietà)

Fatto. Ricorso presentato per violazione dell'art. 1 Prot. 1 (*protezione della proprietà*) e dell'art. 6 CEDU (*diritto ad un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata*), in relazione a procedimenti intentati in sede nazionale dal ricorrente per ottenere il rilascio di due immobili. Nonostante ventiquattro tentativi di espulsione da parte dell'ufficiale giudiziario, senza assistenza della forza pubblica, gli immobili erano stati rilasciati dal conduttore a seguito del versamento di somme in suo favore da parte del ricorrente. In considerazione di ciò il ricorrente affermava di non aver potuto adire la via giurisdizionale ai sensi dell'art. 1591 del codice civile.

Diritto. In via preliminare la Corte ha respinto l'eccezione del Governo italiano relativa al non esaurimento del rimedio interno costituito dall'azione *ex art.* 1591 c.c. per ottenere il risarcimento dei danni nei confronti del conduttore, in quanto ha ritenuto l'eccezione stessa riservata alla fase dell'ammissibilità e, quindi, non proponibile in fase di merito.

Ricordato che il diritto e la prassi nazionale in materia di sfratti erano state illustrate nelle sentenze *Mascolo c. Italia del 16 dicembre 2004* e *Lo Tufo c. Italia del 21 aprile 2005*, la Corte ha quindi richiamato precedenti pronunce emanate in materia, la prima delle quali è costituita dalla sentenza *Immobiliare Saffi c. Italia del 23 luglio 1999*¹ e, preso atto della durata dei procedimenti nazionali per il rilascio degli immobili, durati circa sette anni, ha constatato la violazione degli articoli 1 del Prot. n. 1 e 6 CEDU.

La Corte ha poi preso atto del fatto che le argomentazioni difensive del Governo italiano non recano alcuna considerazione in merito alla possibilità, che appare sviluppata nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, di avviare un'azione per il risarcimento dei danni nei confronti dello Stato in sede nazionale in conseguenza dell'assenza non motivata dell'assistenza della forza pubblica.

Inoltre, la Corte ha ritenuto di non poter compiere valutazioni in merito né alla data in cui gli immobili sarebbero stati recuperati se non fossero state versate somme da parte del locatore al conduttore, né all'adeguatezza delle suddette somme. Inoltre, ad avviso della Corte, non è risultato provato da parte del ricorrente che il versamento di tali somme fosse conseguenza diretta della non esecuzione dell'ordine di espulsione.

Secondo la Corte, il ricorrente avrebbe potuto agire ai sensi dell'art. 1591 c.c. per ottenere il risarcimento del danno subito per la restituzione tardiva degli immobili. Infatti, la Corte ha constatato che il diritto nazionale – il riferimento è al citato art. 1591 c.c. – consente di risarcire i danni materiali risentiti nelle fattispecie e, perciò, ha respinto la richiesta di risarcimento di danni materiali. Ha, invece, disposto, la corresponsione di € 10.000,00 a titolo di danno morale e di € 5.000,00 per spese giudiziarie.

¹ V. nota n. 12 del Quaderno n. 1 di questa collana, pag. 12.

